

Decreto n. 336 del 31/05/2023

OGGETTO: Adozione del nuovo “Regolamento Dispositivi di Protezione Individuale arti inferiori”.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario ff: Dr.ssa Giuseppina Barcellini

L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- in funzione della mansione svolta da ciascun lavoratore, dei rischi professionali cui è esposto e del luogo presso cui opera, è necessario l'utilizzo di una determinata tipologia di calzature assolvendo la funzione di Dispositivi di Protezione Individuale degli arti inferiori;
- nel corso del 2018 si era provveduto ad uniformare in tutte le sedi dell'ASST della Valcamonica l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale degli arti inferiori, al fine di identificare la tipologia di calzatura da utilizzare in relazione alla mansione svolta da ciascun operatore ed ai rischi professionali cui è esposto;
- a seguito dell'adozione del regolamento aziendale approvato con decreto n.96/2023, al fine di accrescere il senso di appartenenza da parte dei lavoratori, di permettere all'utenza di identificare le diverse figure professionali ivi operanti e contribuire a creare un rapporto di fiducia tra operatore e utente, il personale è stato dotato di apposita divisa;
- il Servizio Prevenzione e Protezione, dopo plurimi incontri con la Direzione Sanitaria Aziendale e la Direzione Medica di Presidio, sentite le Organizzazioni Sindacali, ritiene opportuno apportare alcune modifiche al vigente regolamento relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale degli arti inferiori al fine di uniformarlo al regolamento relativo alle divise aziendali;

VISTA la nuova proposta di regolamento redatta dal Servizio Prevenzione e Protezione di concerto con il Medico Competente, allegata, che dettaglia le tipologie di calzature in aderenza alla normativa di settore;

RITENUTO indispensabile regolamentare la tipologia di calzature da utilizzare in relazione anche alla gestione aziendale della divisa del personale;

RITENUTO pertanto di proporre l'adozione del nuovo regolamento concernente la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale degli arti inferiori del personale operante presso le sedi dell'ASST della Valcamonica, come meglio dettagliato nell'allegato regolamento;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario ff;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1 - di adottare il nuovo regolamento concernente la gestione dei Dispositivi di Prote-



zione Individuale degli arti inferiori, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - di demandare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali rilievi o problematiche emergenti dall'approvazione del regolamento;

3 - di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARTI INFERIORI”.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/05/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RUGGERI LUDOVICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/05/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
RUGGERI LUDOVICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**REGOLAMENTO**
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARTI
INFERIORI**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it**INDICE**

1	I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI.....	2
2	TIPOLOGIE DI DPI PER GLI ARTI INFERIORI IN COMMERCIO.....	2
3	SCELTA E ACQUISTO DEI DPI.....	2
3.1	REQUISITI NORMATIVI.....	2
4	DPI ARTI INFERIORI PRESENTI NELL'ASST DELLA VALCAMONICA.....	4
4.1	SPECIFICHE DPI ARTI INFERIORI.....	5
4.2	LAVORATORI CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI.....	5
4.2.1	CODICE COLORI.....	5
5	GESTIONE DEI DPI E DOCUMENTAZIONE.....	6
5.1	USO E DOCUMENTAZIONE.....	6
5.2	LE RESPONSABILITÀ.....	6
5.3	APPROVVIGIONAMENTO.....	6
5.4	LAVAGGIO.....	6
6	INFORMAZIONE, FORMAZIONE.....	6
6.1	PRINCIPALI RISCHI.....	6

Ed.	Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Redazione	Verifica di conformità al SGQ	Approvazione
01	00	16.05.2018	Prima emissione	A. Filippini V. Ruggeri Dr. S. Elmetti Ing. F. Mazzoli	Dr.ssa B. Bertoli	Dr. R. Stradoni
01	01	13.04.2022	Modifiche punti 4, 4.1, 5	A. Filippini V. Ruggeri Dr. S. Elmetti Dr.ssa R. Ducoli Ing. F. Mazzoli	Dr.ssa B. Bertoli	Dr. M. Galavotti
01	02	16.05.2023	Revisione generale	Ing. L. Ruggeri A. Filippini Dr. S. Elmetti Dr. A. Patroni C. M. Do Dr.ssa R. Ducoli Ing. F. Mazzoli	Dr.ssa M. A. Rizzieri	Dr. M. Galavotti

VERIFICA E CONFERMA DEI CONTENUTI

Ed.	Rev.	Data	Approvazione



1 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) degli arti inferiori sono dispositivi realizzati per proteggere i piedi e/o gli arti inferiori dai seguenti rischi:

- Meccanico (schiacciamento, urto, scivolamento, presenza di chiodi)
- Biologico (schizzi, contatto con materiale biologico ecc);
- Fisico (scariche elettrostatiche, alti livelli di umidità e/o di acqua, freddo, caldo ecc);
- Chimico (sversamenti di prodotti e preparati pericolosi).



2 TIPOLOGIE DI DPI PER GLI ARTI INFERIORI IN COMMERCIO

I dispositivi di protezione individuale dei piedi e/o degli arti inferiori reperibili in commercio, si differenziano a seconda delle esigenze specifiche di utilizzazione e delle caratteristiche di resistenza richieste. Perché questi mezzi di protezione siano efficaci e ben tollerati, è opportuno che vengano scelti dopo avere effettuato una valutazione del rischio che deve prendere in considerazione le mansioni svolte dagli operatori e i luoghi di utilizzo. Tutti i DPI devono essere conformi alla normativa vigente e avere le caratteristiche previste dalle norme UNI EN specifiche.

In particolare si definiscono:

(UNI EN ISO 20345) calzature di sicurezza per uso professionale:

questa norma definisce le caratteristiche dei dispositivi di protezione del piede per la protezione dagli urti e schiacciamenti, ad un livello di energia di 200 J, in grado cioè di proteggere il piede dalla caduta di un peso di circa 20 kg dall'altezza di un metro. Le calzature dotate di puntali con queste caratteristiche, sono ritenute idonee per esempio per giardinieri, operatori dei servizi tecnici che svolgono attività in cantieri e locali tecnici, operatori addetti al soccorso stradale, ecc..

(UNI EN ISO 20346) calzature di protezione per uso professionale:

questa norma definisce le caratteristiche dei dispositivi di protezione del piede per la protezione dagli urti e schiacciamenti, ad un livello di energia di 100 J, in grado cioè di proteggere il piede dalla caduta di un peso di circa 10 kg dall'altezza di un metro. Le calzature dotate di puntali con queste caratteristiche, sono ritenute idonee per esempio per operatori di cucina, magazzinieri che movimentano merci pesanti ecc.,

(UNI EN ISO 20347) calzature da lavoro per uso professionale:

questa norma regola i dispositivi di protezione del piede da tutti i rischi, eccetto gli urti e gli schiacciamenti. Tali calzature, nell'ASST della Valcamonica, sono state ritenute idonee per gli operatori sanitari.

3 SCELTA E ACQUISTO DEI DPI

3.1 REQUISITI NORMATIVI

La produzione, la commercializzazione, e la classificazione dei DPI sono regolamentate dal D.Lgs. 475 del 04/12/92 modificato dal D.Lgs. 10/97.

La norma prevede anche che ogni DPI sia singolarmente provvisto di marcatura CE, in particolare le calzature conformi alle norme tecniche UNI EN ISO 20345, 20346, 20347 devono essere marcate in modo chiaro ed indelebile con le indicazioni che seguono:

- a misura
- b marchio di identificazione del fabbricante
- c modello definito dal fabbricante
- d trimestre di fabbricazione
- e paese del fabbricante
- f numero della norma di riferimento
- g simboli identificativi delle protezioni.



Il dispositivo deve essere accompagnato da una nota informativa che contenga: le modalità di impiego, le istruzioni di deposito, di pulizia.



CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE	
Codice di designazione	classificazione
I	Calzature di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o materiale polimerico
II	Calzature interamente in gomma (completamente vulcanizzate) o interamente polimeriche (completamente stampate)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO		
Calzature di sicurezza	Calzature di protezione	Calzature da lavoro
EN ISO 20345	EN ISO 20346	EN ISO 20347
resistenza puntale 200J	resistenza puntale 100J	senza puntale
sigla S (sicurezza)	sigla P (protezione)	sigla O (lavoro)

Caratteristiche dei DPI per la protezione degli arti inferiori:

REQUISITI AGGIUNTIVI				TIPO DI CALZATURA		
	SIGLA	REQUISITO / CARATTERISTICHE		S	P	O
CALZATURA INTERNA	P	Resistenza alla perforazione		X	X	X
	E	Assorbimento di energia nella zona del tallone (protezione da shock da urto)		X	X	X
	A	Caratteristiche elettriche:	Calzatura antistatica (protezione da scariche elettrostatiche)	X	X	X
	C		Calzatura conduttiva	X	X	X
	I		Calzature isolate elettricamente (non applicabile alle calzature di categoria I)	X	X	X
	CI	Resistenza alla temperatura:	Isolamento dal freddo	X	X	X
	HI		Protezione dalle alte temperature (contatto-suola resistente a 300°C)	X	X	X
	WR	Resistenza all'acqua (protezione dalla penetrazione di liquidi nella calzatura-non applicabile a calzature di categoria II)		X	X	X
	M	Protezione del metatarso		X	X	
	AN	Protezione della caviglia		X	X	X
TOMAIA	WRU	Resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua del tomaio (non applicabile alle calzature di categoria II)		X	X	X
	CR	Resistenza al taglio		X	X	
SUOLA	HRO	Resistenza al calore per contatto		X	X	X
	FO (ex ORO)	Resistenza agli idrocarburi		X	X	X

Spesso viene utilizzata un'unica sigla che riassume le combinazioni dei requisiti di base e supplementari più diffusi:

SIGLE			TIPO	CATEGORIE DI CALZATURE – COMBINAZIONE DI REQUISITI
SB	PB	OB	I o II	Requisiti di base
S1	P1	O1	I	Area del tallone chiusa. A. E
S2	P2	O2	I	Come S1, P1, O1 + WRU
S3	P3	O3	I	Come S2, P2, O2 + P con lamina d'acciaio
S4	P4	O4	II	A. E. Resistenza della suola e del tomaio agli oli
S5	P5	O5	II	Come S4, P4, O4 + P con lamina d'acciaio



4 DPI ARTI INFERIORI PRESENTI NELL'ASST DELLA VALCAMONICA

Nelle sedi aziendali il personale è tenuto ad indossare durante l'attività lavorativa calzature o zoccoli per la protezione degli arti inferiori.

Di seguito sono elencate le UU.OO. e Servizi, divisi per Sedi, con a fianco l'indicazione delle calzature che devono essere utilizzate dagli operatori.

TUTTE LE SEDI AZIENDALI		
STRUTTURE DI DEGENZA, RIANIMAZIONE, UTIC, STROKE UNIT, SALA PARTO, DIALISI, ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA	Dirigente medico	Zoccolo blu autoclavabile
	Coordinatore, infermiere, ostetrica, fisioterapista, studente, OSS	Zoccolo chiuso dietro bianco
	Amministrativo	Zoccolo chiuso dietro bianco, oppure scarpa nera
PRONTO SOCCORSO	Dirigente medico	Zoccolo blu autoclavabile
	Coordinatore, infermiere, studente, OSS	Zoccolo chiuso dietro bianco
	Autista ambulanza	Scarponcino nero e blu
	Amministrativo	Zoccolo chiuso dietro bianco, oppure scarpa nera
	Personale in turno 118	Scarponcino nero e rosso fornito da AREU
BLOCCO OPERATORIO, EMODINAMICA	Dirigente medico	Zoccolo rosso autoclavabile Per brevi uscite: Zoccolo blu autoclavabile
	Coordinatore, infermiere, ostetrica, studente, OSS	Zoccolo rosso autoclavabile Per brevi uscite: Zoccolo chiuso dietro bianco
	Amministrativo	Zoccolo rosso autoclavabile Per brevi uscite: Zoccolo chiuso dietro bianco
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, OSTETRICHE DOMICILIARI	Infermiere, ostetrica	Scarpa nera
ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO ANALISI, SIMT, RADIOLOGIA, RADIOTERAPIA FARMACIA	Dirigente medico, dirigente sanitario, Biologo, Farmacista	Zoccolo blu autoclavabile, oppure calzature personali (Per l'accesso ai laboratori è obbligatorio l'uso degli zoccoli blu autoclavabili)
	Coordinatore, infermiere, tecnico, studente, OSS	Zoccolo chiuso dietro bianco
	Operatore tecnico/magazziniere	Scarpa nera
	Amministrativo	Zoccolo chiuso dietro bianco, oppure scarpa nera
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE	Amministrativo	Calzature personali
	Tecnico	Calzature personali Per accesso ai cantieri: scarpa antinfortunistica
ALTRI SERVIZI	Dirigente medico, Dirigente sanitario, Psicologo	Zoccolo blu autoclavabile, oppure calzature personali
	Coordinatore, infermiere, ostetrica, fisioterapista, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, studente, OSS	Afferenti al DAPSS: zoccolo chiuso dietro bianco Non afferenti al DAPSS: calzature personali
	Centralinista, portinaio, magazziniere, addetto alle consegne, guardia	Scarpa nera
	Amministrativo	Calzature personali



4.1 SPECIFICHE DPI ARTI INFERIORI

L'ASST della Valcamonica fornisce ai dipendenti dei seguenti DPI per la protezione degli arti inferiori

<p>ZOCCOLI BLU AUTOCLAVABILI</p> <p>Normativa: EN ISO 20347</p> 	<p>ZOCCOLI ROSSI AUTOCLAVABILI</p> <p>Normativa: EN ISO 20347</p> 
<p>ZOCCOLO CHIUSO DIETRO BIANCO</p> <p>Normativa: EN ISO 20347</p> 	<p>SCARPA NERA</p> <p>Normativa: EN ISO 20345</p> 
<p>SCARPONCINO NERO/BLU</p> <p>Normativa: EN ISO 20345</p> 	<p>SCARPONCINI USCITE PS</p> <p>Normativa: EN ISO 20345</p> 

4.2 LAVORATORI CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

In seguito alla visita medica durante la Sorveglianza Sanitaria è possibile che il Medico Competente dia un giudizio d'idoneità che preveda delle limitazioni e/o prescrizioni all'utilizzo dei DPI per gli arti inferiori. In questi casi è possibile che le dotazioni aziendali dell'ASST della Valcamonica non siano idonee per questi operatori.

Pertanto, i lavoratori soggetti a tali limitazioni e/o prescrizioni dovranno approvvigionarsi in modo autonomo.

Le calzature, zoccoli e plantari dovranno comunque avere le caratteristiche normative sopraindicate e il lavoratore dovrà consegnare al Preposto e al SPP copia della Nota Informativa consegnata unitamente ai DPI acquistati.

Il rimborso per le spese da loro sostenute è quantificabile:

- fino a 40 euro per le calzature/zoccoli;
- fino a 80 euro per i plantari.

È compito dei preposti e dei dirigenti verificare il corretto uso dei DPI nonché, in caso di calzature non provenienti dai magazzini aziendali, accertarsi che queste abbiano le caratteristiche minime descritte [e che le colorazioni siano conformi alle prescrizioni del paragrafo successivo.](#)

In caso di dubbi o delucidazioni è possibile contattare il Responsabile del SPP.



4.2.1 CODICE COLORI

Nel caso in cui sia consentito l'utilizzo di calzature personale il colore delle stesse è indifferente, purché siano rispettati il decoro dell'azienda e della professione. In tutti gli altri casi **i colori da rispettare, anche in caso di approvvigionamento autonomo, sono:**

- ROSSO: tutto il personale operante all'interno del blocco operatorio e dell'emodinamica
- BIANCO: personale afferente al DAPSS ed accezione dei servizi domiciliari e del personale operante all'interno del blocco operatorio e dell'emodinamica
- BLU: dirigenti medici, ed accezione del personale operante all'interno del blocco operatorio e dell'emodinamica
- NERO: operatori tecnici, magazzinieri, addetti alle consegne, centralinisti, portinai e personale sanitario domiciliare afferente al DAPSS
- BIANCO oppure NERO (a scelta dell'operatore): amministrativi di reparto.

5 GESTIONE DEI DPI E DOCUMENTAZIONE

5.1 USO E DOCUMENTAZIONE

Questi dispositivi sono dati in uso personale agli operatori dell'Azienda, accompagnati da una nota informativa riportante tutte le indicazioni relative alla gestione delle calzature, che il produttore ha l'obbligo di fornire al momento dell'acquisto. L'utilizzatore ha l'obbligo di attenersi rigorosamente alle indicazioni presenti in tale documento.

5.2 LE RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro, dopo avere valutato i rischi presenti in Azienda, sceglie i DPI degli arti inferiori avvalendosi della collaborazione del SPP e del Medico Competente, li fornisce ai suoi collaboratori e ne assicura il loro mantenimento in efficienza, fornisce istruzioni comprensibili e assicura una formazione adeguata.

I dirigenti e i preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze devono informare i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti, disporre, esigere e controllare che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

I lavoratori devono sempre indossare le calzature di lavoro secondo le modalità previste in Azienda.

5.3 APPROVVIGIONAMENTO

L'affidamento della fornitura dei DPI viene gestita [secondo il RDS002 "Regolamento gestione della divisa del personale operante presso la ASST della Valcamonica"](#)

Le schede tecniche relative ai DPI sono depositate presso i Servizi SPP e AGRM.

5.4 LAVAGGIO

Il lavaggio dei DPI degli arti inferiori deve essere effettuato nei locali aziendali a cura del lavoratore, utilizzando i detersivi presenti in azienda. Gli zoccoli rossi autoclavabili devono essere detersi e successivamente sanificati con le apparecchiature dedicate presenti in azienda.

6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE

6.1 PRINCIPALI RISCHI

I principali rischi da cui ci si può proteggere con l'uso di calzature dedicate sono:

- da contaminazione da materiale biologico (medici, biologi, infermieri, personale di supporto, tecnici, operatori sanitari ecc.)
- da sversamenti di prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.)
- da schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di materiale dall'alto o con movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori (magazzinieri, [operatori tecnici](#), ecc.)
- da scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato (operatori di mensa, addetti alla preparazione e dispensazione pasti, infermieri e personale di supporto ecc.).

La scelta dei DPI di protezione degli arti inferiori per le diverse figure professionali prende in considerazione le singole attività lavorative e le calzature fornite hanno caratteristiche idonee a proteggere gli operatori dai diversi rischi valutati.